

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2504

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1990

Disposizioni in materia di collaborazione economica e
finanziaria tra l'Italia e l'URSS

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di riforme avviato nell'URSS e che rappresenta un evento di stabilizzazione nello scenario internazionale ha trovato ampia risonanza e sostegno nel mondo occidentale, concretati, tra l'altro, in intese di carattere economico volte a ridurre i costi derivanti dalla progressiva transizione all'economia di mercato.

L'attuale fase di ristrutturazione politica, finanziaria ed economica affrontata dall'URSS non può cogliere l'Italia impreparata e quindi assente da quello scenario, in un momento decisivo per la definizione dei ruoli tra Paesi occidentali.

Il coordinamento del sostegno del mondo occidentale dovrà sviluppare varie linee di intervento.

Con il presente disegno di legge si provvede ad assicurare assistenza finanziaria, entro un limite globale di lire 2.200 miliardi, da destinare al miglioramento della bilancia dei pagamenti e da attuare mediante le forme di credito finanziario «slegato», per un importo di lire 1.200 miliardi, e del rifinanziamento dei debiti per un importo di lire 1.000 miliardi.

Gli istituti ed aziende di credito italiani concorreranno al conseguimento di tali obiettivi, dei quali fa menzione il presente provvedimento, e beneficeranno della garanzia statale, nella misura del 90 per cento, per il rimborso di capitale e pagamento di interessi.

Il presente disegno di legge rinvia la concreta definizione dei contenuti di natura meramente tecnica ad apposito accordo intergovernativo, che i Ministri proponenti procederanno a stipulare con il Governo dell'URSS, dandone partecipazione al Par-

lamento e pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma primo, lettera f), della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modalità ed i criteri di attuazione delle varie forme di assistenza finanziaria saranno invece stabiliti con successivi decreti del Ministro del tesoro, in base al predetto accordo e secondo le finalità del presente provvedimento.

Tenuto conto che la stipula dell'accordo bilaterale con l'Unione sovietica non comporterà oneri alle finanze statali non sarà necessario dare corso alla ratifica *ex post* dell'accordo stesso.

È da segnalare, infine, che l'iniziativa che l'Italia si accinge ad adottare non modificherà - sotto il profilo finanziario - gli stanziamenti di bilancio per il triennio 1991-1993.

Infatti, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia statale di cui all'articolo 1 non potrebbero derivare se non quale diretta conseguenza dell'operatività della garanzia stessa; evento quest'ultimo che, nella specie, può considerarsi difficilmente ipotizzabile e, in ogni caso, non predeterminabile sia sotto il profilo qualitativo, sia per l'aspetto quantitativo.

Ove tuttavia tale evento si verificasse, il relativo onere resterebbe a carico dello stanziamento dell'apposito capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, capitolo avente natura di «spesa obbligatoria» per far fronte ad oneri della specie in discorso.

Per le considerazioni sopra esposte, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

.1 Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche o alla Banca nazionale del commercio estero sovietica assistenza finanziaria fino ad un importo globale massimo di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani.

2. Condizioni, modalità e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS.

3. Sui crediti di cui al presente articolo è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, nella misura massima del 90 per cento.

4. Il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

Art. 2.

1. Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano domanda possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali, uno o più crediti finanziari, fino a concorrenza dell'importo globale massimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le finalità di cui alla presente legge ed alle condizioni stabilite nell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del

tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalità e procedure per il rimborso del credito.

Art. 3.

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge è posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.